

REGIONE PUGLIA



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

APPENDICE

ACCORDO

tra

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e

La Regione Puglia

per

“La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2010/2011”

LE PARTI

PREMESSO

- che con Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 sono stati prorogati i termini previsti da diverse disposizioni legislative ed in particolare, all'art 4ter recita: "Le disposizioni contenute nell'art.1, commi 2,3 e 4 del decreto legge 25 sett.2009 n.134, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011;
- che anche per l'anno scolastico 2010-2011 la Regione Puglia ha inteso sostenere l'innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico pugliese, riconfermando la sinergia con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, attraverso la realizzazione di attività progettuali in cui impegnare prioritariamente il personale della scuola già inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art.1 della Legge n. 167 del 24 novembre 2009, testo coordinato del decreto legge 25 sett.2009 n.134;
- che in data 3 settembre 2010 è stato sottoscritto, tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Regione Puglia, l'Accordo per *"La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2010/2011"*;
- che lo stesso è stato ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1975 del 9 settembre 2010.

PRESO ATTO

- che il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 ha precisato all'art. 1 Personale Destinatario
- 1) Ai sensi dell'art. 1 c. 2 della legge n. 167 del 24 novembre 2009 le cui disposizioni sono state rinnovate per l'a.s. 2010-2011 dall'art. 7 c. 4 ter della L 26 febbraio 2010 n. 25, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell'a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a esaurimento previste dall'art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale ATA, inserito a pieno titolo, per l'a.s. 2010-2011 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento.
- 2) "Tale personale deve aver conseguito, nell'anno scolastico **2008/2009**, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato, a prescindere da qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell'a.s. 2009-2010, nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2010-2011, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi".

- che con D.M. n. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione al D.M. 30 luglio 2010 n. 68 si consente l'inserimento negli elenchi prioritari anche a coloro che hanno stipulato un contratto a tempo determinato nel 2009/2010, annuale o al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni nella stessa istituzione scolastica nell'a.s. 2009-2010 pur non essendo occupati nell'a.s. 2008-2009.

CONSIDERATO

- che all'interno del punto 2. dell'Accordo sottoscritto tra MIUR e Regione Puglia il 3 settembre 2010, relativamente al personale docente ed ATA da impiegare nello svolgimento delle attività progettuali, già destinatario di contratto a tempo determinato o di supplenza, è stato inserito soltanto il riferimento all'anno scolastico "2009/2010" ed omesso il riferimento all'anno scolastico "2008/2009", come da normativa sovraccitata.

RITENUTO

- necessario procedere alla integrazione dell'Accordo relativamente al punto di cui sopra.

Il punto 2. dell'Accordo è così integrato:


2) "Per la realizzazione delle attività progettuali saranno impiegati prioritariamente il personale docente e personale ATA, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del d.lgs. n. 297/94, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al D.M. n. 75/2001, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. **2008/2009 e/o 2009/2010** (o che abbia conseguito in uno dei medesimi anni scolastici, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni)...omissis".

2. La presente Appendice dell'Accordo ha efficacia per l'anno scolastico 2010/2011.

Roma, 21 settembre

Il Presidente della Regione Puglia

On. Nichi Vendola



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

On. Mariastella Gelmini

